



Comune di  
Almè

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO  
DI VOLONTARIATO CIVICO INDIVIDUALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 04/11/2024

## INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ .....	2
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	2
ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ.....	2
ARTICOLO 4 – REQUISITI SOGGETTIVI .....	3
ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	3
ARTICOLO 6 – SELEZIONE DEL VOLONTARIO CIVICO E ISCRIZIONE AL REGISTRO .....	4
ARTICOLO 7 – ESPLETAMENTO DEI SERVIZI.....	4
ARTICOLO 8 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE.....	5
ARTICOLO 9 - DOTAZIONE E ATTREZZATURE .....	5
ARTICOLO 10 - ASSICURAZIONI .....	6
ARTICOLO 11 - DOVERI DEL VOLONTARIO.....	7
ARTICOLO 12 - NORME FINALI E TRANSITORIE .....	7

## ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. In conformità con il dettato costituzionale, i principi dello Statuto Comunale e le vigenti normative di settore ed allo scopo di riconoscere e favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, volta al conseguimento del bene comune, alla valorizzazione e al miglioramento dei servizi resi in favore della comunità, il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del volontariato civico comunale individuale da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni del Terzo Settore resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.
2. L'Amministrazione Comunale intende valorizzare il contributo volontario dei cittadini che intendano partecipare attivamente ad integrare, migliorare e qualificare i servizi resi alla comunità di Almè, favorendo legami positivi e stimolando il senso di corresponsabilità e di appartenenza al territorio e alla Comunità locale come bene comune, secondo il principio di coesione sociale.

## ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Il volontariato civico comunale individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, definisce un insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro diretti e/o indiretti, da singoli cittadini che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie abilità a favore della comunità locale per soli fini di solidarietà ed impegno civile, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione, che mira a valorizzare l'autonomia, la libertà e la responsabilità dei singoli anche indipendentemente dall'eventuale adesione ad una forma organizzata di volontariato.
2. Lo svolgimento delle attività di volontariato non costituisce ne' prefigura, dichiaratamente, tacitamente o di fatto, un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione comunale, ne' potrà supplire ad eventuali carenze di organico.
3. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

## ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ

1. Il volontariato civile individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti da norme statali, regionali, dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali.
2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.
3. A titolo esemplificativo, il volontariato civico individuale si svolge nei seguenti ambiti:
  - a) Socio-assistenziale e socio-educativo;

- b) Tutela ambientale;
- c) Valorizzazione del territorio comunale;
- d) Cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali;
- e) Sicurezza stradale;
- f) Cultura e tempo libero;
- g) Sport e turismo;
- h) Attività di supporto a uffici e servizi comunali.

4. La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori ambiti di intervento dei volontari, specificando i servizi presso i quali gli stessi potranno essere coinvolti.

#### ARTICOLO 4 – REQUISITI SOGGETTIVI

1. Per poter sottoscrivere un impegno ai sensi del presente regolamento, gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. Età non inferiore a 18 anni e non superiore all'età coperta dall'assicurazione in essere da parte dell'Ente ;
  - b. idoneità psicofisica allo svolgimento del servizio;
  - c. assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
  - d. i cittadini extracomunitari devono essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o valida richiesta d'asilo.
2. Nell'esame delle domande di iscrizione non potrà esser attuata alcuna discriminazione.

#### ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. In qualsiasi periodo dell'anno, gli interessati inoltrano al protocollo comunale la domanda di iscrizione nel Registro Comunale dei Volontari Civici, mediante compilazione della modulistica disponibile sul sito istituzionale del comune di Almè.
2. Nella domanda di iscrizione sono autocertificati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 i requisiti di cui al precedente art. 4 del presente regolamento e le seguenti informazioni:
  - a) generalità complete del volontario/a e il suo indirizzo di residenza e/o domicilio;
  - b) autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della stessa;
  - c) titolo di studio, competenze linguistiche, professionali e trasversali;
  - d) opzioni espresse in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l'Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo. È sempre possibile aderire a tutti gli ambiti di intervento di cui all'art. 3 del presente regolamento o comunicare la propria disponibilità per uno o più di essi;

- e) dichiarazione di presa visione e di accettazione integrale del presente regolamento;
- f) consenso al trattamento dei dati personali.

3. L'iscrizione al Registro Comunale dei Volontari Civici non esclude l'essere socio iscritto ad organizzazioni di volontariato e libere associazioni.

## ARTICOLO 6 – SELEZIONE DEL VOLONTARIO CIVICO E ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. I volontari civici da coinvolgere nelle specifiche attività vengono selezionati dal Responsabile del Settore cui necessita l'uso dei volontari tenendo conto dei seguenti elementi:
  - disponibilità all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda di iscrizione al Registro comunale dei volontari civici;
  - idoneità all'attività da assegnare, valutate tenendo conto di:
    - precedenti attività lavorative svolte;
    - livello di istruzione e preparazione specifica dimostrata;
    - età in relazione all'incarico;
    - attitudini e capacità fisiche.
2. In seguito all'accoglimento della disponibilità di servizio come Volontario Civico, il Responsabile del Servizio Affari Generali procede all'iscrizione del nominativo nel Registro comunale dei Volontari Civici, tenuto presso l'ufficio di segreteria, che ne cura anche l'aggiornamento.

## ARTICOLO 7 – ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta del Responsabile del Servizio competente per accogliere l'apporto del Volontario, che riporta tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio, e che il Volontario Civico deve sottoscrivere per accettazione prima dell'inizio del servizio.
2. La durata di ogni impegno si intende a tempo determinato e sarà stabilita, di volta in volta, dal Responsabile di Servizio in sede di definizione e di comunicazione dello stesso.
3. Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale con foto tessera, che deve essere portato in modo visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali.
4. Il Responsabile del Servizio o il dipendente comunale, referenti per l'attività cui il Volontario Civico è assegnato, hanno il compito di informare e istruire il Volontario circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento cui attenersi, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, in collaborazione con il Servizio preposto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008; è loro compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico e il monitoraggio delle attività svolte, nonché l'apporto fornito nel suo complesso.
5. I volontari sono seguiti e coordinati nell'esecuzione degli interventi dal Responsabile del

Servizio cui fa capo il settore di intervento, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica alcuna.

6. Il rapporto instaurato, in quanto non sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato e pertanto non indispensabile per lo svolgimento delle funzioni proprie di competenza dell'Ente nel cui ambito operativo s'inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, non darà assolutamente luogo:
  - a) ad obbligo giuridico di prestare attività;
  - b) a relazione tra prestazione e retribuzione;
  - c) ad esercizio di poteri repressivi o impostivi.

#### ARTICOLO 8 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

1. È sempre ammesso il ritiro della disponibilità da parte del volontario, previo avviso al Responsabile del Servizio di riferimento affinché si possa provvedere alla sua sostituzione.
2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:
  - a) vengano a mancare i requisiti soggettivi richiesti;
  - b) dal comportamento del Volontario possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza in generale;
  - c) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità di portata tale da inficiare il rapporto fiduciario e di collaborazione instauratosi verso la collettività;
  - d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il coinvolgimento dei volontari in un determinato intervento, per motivazioni espresse.
3. Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al comma precedente, lettere a), b) e c), del presente articolo, viene cancellato dal Registro Comunale dei Volontari Civici.
4. L'esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale della facoltà di sospendere o concludere la collaborazione con il Volontario Civico viene comunicato all'interessato in forma scritta.

#### ARTICOLO 9 - DOTAZIONE E ATTREZZATURE

1. Al volontario coinvolto nelle attività di cui all'art. 3, potranno essere assegnati mezzi, strumenti e dotazioni del Comune al fine dello svolgimento delle stesse e per il tempo strettamente necessario all'espletamento del compito assegnato, compresi i dispositivi individuali di sicurezza, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.
2. L'assegnazione dei mezzi, degli strumenti e delle dotazioni deve risultare da atto scritto dal Responsabile di Servizio competente.

3. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un autoveicolo comunale:
  - a) è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
  - b) è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva informazione al Responsabile del Servizio interessato.
4. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.
5. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; in caso di attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a scarico.
6. In caso di cancellazione dall'elenco dei volontari civici, il cittadino è obbligato a restituire immediatamente il tesserino di riconoscimento e il restante equipaggiamento di proprietà del Comune avuto in uso per l'esecuzione del servizio. La mancata riconsegna determina l'addebito dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisto delle dotazioni fornite.

## ARTICOLO 10 - ASSICURAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale provvede, a propria cura e spese, alla copertura assicurativa dei Volontari Civici contro i rischi per infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (R.C.T).
2. Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.
3. Ai fini della predetta copertura assicurativa, il Responsabile del Servizio che accoglie l'intervento dei singoli volontari ne conserva ai suoi atti l'elenco, con la specificazione dell'attività svolta e il relativo calendario, la dichiarazione di conoscenza delle condizioni di assicurazione, nonché gli automezzi, gli strumenti e le dotazioni che gli vengono assegnate.
4. Le attività svolte dai volontari civici, essendo a supporto di attività di competenza comunale, s'intendono a tutti gli effetti attività svolte dal Comune e pertanto coperte dall'assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi stipulata dal Comune per le proprie attività. Il funzionario responsabile del registro comunica il presente regolamento alla Compagnia assicuratrice, evidenziando in particolare le disposizioni di cui al presente articolo. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari in violazione o al di fuori delle disposizioni di servizio, ancorché in occasione delle medesime.

## ARTICOLO 11 - DOVERI DEL VOLONTARIO

1. Ciascun Volontario è tenuto a:
  - a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento;
  - b) rispettare gli orari di attività (qualora previsti);
  - c) tenere un comportamento, verso chiunque, improntato alla massima correttezza ed educazione;
  - d) tenere, verso i dipendenti comunali, un comportamento ispirato ad un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione;
  - e) astenersi durante il servizio volontario da attività estranee al servizio stesso;
  - f) comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio di riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
  - g) segnalare al Responsabile di Servizio di riferimento tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale.
  
2. Ciascun Volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che in tale caso l'Amministrazione comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.
  
3. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative vigenti.
  
4. I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia il diritto notizie circa atti e fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.
  
5. I volontari sono tenuti al rispetto dei principi generali in materia di collaborazione, conflitto d'interessi, imparzialità, contenimento delle spese energetiche e sostenibilità ambientale, policy aziendali e rapporti con i mezzi di informazione e utilizzo dei social network contemplati dal Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 27 del 23/11/2023 e s.m.i., in quanto applicabili; il regolamento è reperibile sul sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione".

## ARTICOLO 12 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

2. Eventuali modifiche o direttive applicative non sostanziali potranno essere approvate con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Sindaco o dell'Assessore delegato.
3. Il Comune si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali presenti sul territorio, iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con il Comune, mediante il presente atto, ovvero in forma associata tramite un ETS.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione.